

Sentenza n. 125 del 4 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 17 novembre 2004.

Presidente: dott. Luigi Ranalli.

Relatore: dott. Galileo Omero Manzi.

Titoletto:

Atto amministrativo, accesso, atti di ritiro, procedimento – in genere – discrezionalità tecnica – sindacato di legittimità del Giudice amministrativo – limiti.

Abstract:

Gli atti e i provvedimenti amministrativi che si basano su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri delle discipline sanitarie e cliniche applicate, atteso il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere indiscutibilmente dimostrati; per cui le relative valutazioni, in quanto tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che i giudizi compiuti da tali organismi tecnici non risultino palesemente irrazionali o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.1222 del 1996, proposto da ***, rappresentata e difesa in un primo tempo dall'avv. Giancarlo Cioppi e poi, a seguito di revoca del mandato a quest'ultimo, dall'avv. Barbara Bischi, elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Mazzini n.149, presso l'avv. Marcello Gnemmi;

contro

l'AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.1 di PESARO, in persona del rappresentante legale pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento n.270 del 24.5.1996, adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n.1 di Pesaro, con cui è stata respinta l'istanza avanzata dalla ricorrente di liquidazione dell'equo indennizzo per una infermità asserita dipendente da causa di servizio, sul presupposto della ritenuta insussistenza di un rapporto di causalità tra le patologie denunciate e riscontrate e l'attività lavorativa disimpegnata dalla deducente alle dipendenze

dell'Azienda sanitaria;

- del parere espresso, in data 19.11.1993, dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), con cui è stata disconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dalla ricorrente, fatto proprio dall'Azienda sanitaria in sede di diniego dell'equo indennizzo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza istruttoria n.876 dell'11 luglio 2002 con cui è stata disposta una verifica;

Vista la successiva ordinanza n.12 del 3 marzo 2003, con cui è stato differito il termine originariamente assegnato al verificatore per il completamento dell'attività peritale;

Viste le memorie depositate dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Udita l'avv. B.Bischi per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1) – Con l'iniziativa giudiziaria che occupa la ricorrente si propone l'invalidazione degli epigrafati provvedimenti con cui l'intimata Azienda Sanitaria Locale n.1 di Pesaro, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità contratta dalla deducente durante il servizio lavorativo espletato alle dipendenze della stessa Azienda nell'anno 1990 ed asserita causata dai disagi psico-fisici sopportati durante il rapporto di impiego.

L'impugnativa è stata estesa anche al presupposto parere negativo espresso al riguardo dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO), recepito dal datore di lavoro pubblico per giustificare il disconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia.

Va al riguardo precisato che, in precedenza, nel contesto del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Perugia, con apposito parere aveva acclarato la dipendenza eziologia da fatti di servizio della patologia tumorale contratta dalla ricorrente, ascrivendola alla 4° categoria tabella A massima.

Il CPPO, pur avendo escluso l'accennata dipendenza professionale della suddetta patologia neoplastica, ha nel contempo concluso che, nella diversa ipotesi del riconoscimento di tale dipendenza eziologia, la malattia non sarebbe ascrivibile ad alcuna categoria poiché gli esiti residuali sono di irrilevanza medico-legale.

2) – Premesso quanto sopra, infondata deve essere valutata la prima censura di difetto di motivazione dedotta dalla parte attrice, in quanto il provvedimento con cui l'Amministrazione ha formalizzato il disconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dalla ricorrente, ad avviso del Collegio, dà sufficientemente conto delle sue ragioni giustificative, costituite dalle valutazioni medico-legali compiute dal CPPO in sede di formulazione del proprio parere negativo, le cui conclusioni il Direttore Generale dell'ASL n.1 di Pesaro ha dichiarato di volere recepire, attraverso il loro integrale richiamo "*per relationem*", rendendo in tal modo palesi le ragioni esplicative del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiesto dalla dipendente ricorrente.

Pertanto, sul piano formale e sostanziale l'atto impugnato, al contrario di quanto sostenuto dalla parte attrice, ad avviso del Collegio, risulta sufficientemente motivato poichè attraverso l'integrale recepimento del parere del CPPO, dà comunque conto dell'iter

logico seguito dall'Amministrazione per pervenire alla conclusione di rifiutare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dalla ricorrente dott.ssa ***, consentendo alla medesima di conoscere le ragioni del rifiuto e di contestare il contenuto del giudizio medico legale a base dello stesso.

Il convincimento del Collegio al riguardo trova conferma nella previsione dell'art.8, 5° comma del DPR 20 aprile 1994 n.349 che regolava il procedimento di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, alla data di adozione degli atti impugnati, il quale, nel precisare che il parere del CPPO non è vincolante per l'Amministrazione procedente ai fini della decisione finale, e nel consentire alla stessa di discostarsene, le impone tuttavia di motivare espressamente le ragioni di contrario avviso, lasciando chiaramente intendere che, in caso di piena condivisione del parere del suddetto organo di consulenza medico-legale, non occorre esplicitarne le ragioni, essendo sufficiente ai fini motivazionali il semplice richiamo "*per relationem*" del parere (Cons. St. Sez. VI 25 marzo 1998, n.386; 26 luglio 2000, n.4164; TAR Campania, Sez. III 9 gennaio 2003, n.42).

3) Con un secondo ordine di censure la parte ricorrente denuncia nell'operato della P.A. un vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili della contraddittorietà, dell'illogicità e dello sviamento, poiché, al contrario di quanto ritenuto dal Direttore Generale dell'ASL n.1 di Pesaro, le situazioni di inquinamento ambientale, di disagio e di stress lavorativo in cui è stata costretta ad operare la dott.ssa *** negli anni di servizio alle dipendenze della stessa ASL (dal 1976 al 1990) erano sicuramente da ritenere potenzialmente idonei a favorire l'insorgenza della malattia tumorale dalla medesima contratta e denunciata ai fini del riconoscimento della sua dipendenza da causa di servizio.

Va al riguardo premesso che i pareri in ordine alla dipendenza da causa di servizio di una infermità formulati dai competenti organi medico-legali consultivi, costituiscono espressione di un apprezzamento tecnico medico-sanitario non sindacabile in sede di

legittimità (anche se risulta contraddetto da perizia di parte) se non sotto il profilo dell'esistenza di vizi logici o dell'inadeguata motivazione (Cons. St. Sez. VI 3 giugno 1998, n.887, Sez. IV 22 giugno 2000, n.3544; TAR Campania Sez. III 25 febbraio 2003, n.1740).

Infatti, i pareri suddetti si basano su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri delle discipline sanitarie e cliniche applicate che, per il loro carattere squisitamente tecnico non hanno bisogno di essere indiscutibilmente dimostrati; per cui le relative valutazioni, in quanto tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che i giudizi compiuti da tali organismi tecnici non risultino palesemente irrazionali o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.

Ciò posto, per quanto riguarda più in particolare la vicenda oggetto del presente giudizio, allo scopo di verificare la presenza di evidenti irrazionalità nelle valutazioni medico-legali compiute dal CPPO, a giustificazione della ritenuta non dipendenza dai fatti di servizio dell'infermità di origine tumorale contratta dalla ricorrente e denunciata ai fini dell'acclaramento di tale eziogenesi dall'attività lavorativa, il Collegio ha disposto in via istruttoria un'ulteriore consulenza medico-legale per assicurarsi dell'attendibilità o meno dei giudizi clinici formulati dal CPPO.

All'esito di tali ulteriori indagini mediche, i consulenti del Tribunale che hanno riesaminato la storia clinica della ricorrente hanno tuttavia escluso, alla luce delle più attuali conoscenze scientifiche e dei più recenti riscontri epidemiologici, che il tipo di lavoro svolto dalla ricorrente e le condizioni ambientali in cui le relative mansioni lavorative venivano materialmente ad essere disimpegnate, siano state in grado di causare con apprezzabile grado di probabilità la malattia di origine neoplastica dalla medesima contratta.

A tale riguardo, va evidenziato che l'indagine dei consulenti del Tribunale, come attestato nella relazione depositata in giudizio, ha preso in considerazione i diversi fattori di rischio denunciati dalla dipendente interessata, quali: l'esposizione a radiazioni ionizzanti o

di natura elettromagnetica, ed a gas anestetico ed ha portato a scartare qualsiasi influenza degli stessi nella eziologia della patologia tumorale contratta dalla dipendente, in quanto le modeste dosi di radiazioni assorbite nel tempo dalla medesima, come riscontrato dal dosimetro di cui la stessa era stata fornita, non può essere messa in relazione causale, sotto il profilo eziopatogenetico con l'insorgenza del rarissimo tipo di neoplasia di cui è risultata affetta la deducente.

Identiche conclusioni di insussistenza di dipendenza causale sono state espresse dai consulenti del Tribunale anche per quanto concerne il fattore di rischio costituito dalla presenza, negli ambienti lavorativi frequentati dalla dott.ssa ***, di gas anestetici ed, in particolare, del protossido di azoto in quanto, tali sostanze non sono normalmente ricomprese tra i possibili agenti cancerogeni, né sono in grado di produrre delle mutazioni del DNA, alla luce delle fonti bibliografiche più autorevoli.

Per quanto concerne, infine, l'indagine riguardante i possibili effetti causati dallo stress psico-fisico cui la ricorrente è stata sottoposta nel tempo, ai fini dell'eventuale insorgenza della malattia suddetta, i sanitari incaricati della verifica disposta dal Tribunale hanno parimenti escluso che a tale attendibile situazione di protratto iperaffaticamento lavorativo possa attribuirsi un ruolo causale nel determinismo della genesi cancerogenetica, riconoscendo nel contempo allo stress psico-fisico un possibile ruolo concausale nella genesi della patologia neoplastica di "entità non sufficiente a configurare il valore di concausa efficiente e determinante, in quanto non può essere considerata da sola come un antecedente dotato di azione idonea a determinare il susseguente peggioramento dello stato di salute del soggetto":

Donde, a fronte delle accennate conclusioni espresse nella relazione finale della verifica disposta dal Tribunale, ritiene il Collegio siano da valutare destituiti di fondamento i rilievi di illogicità e contraddittorietà del giudizio medico-legale formulato dal

CPPO a giustificazione del diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dalla ricorrente, fatto proprio *per relationem* dall'Amministrazione intimata nel provvedimento oggetto di impugnativa. Ciò, in quanto le relative valutazioni cliniche ed epidemiologiche hanno trovato conferma ed attendibilità nei riscontri e negli apprezzamenti formulati dai consulenti del Tribunale in sede di verifica i quali sono pervenuti a conclusioni sostanzialmente identiche a quelle del C.P.P.O., sulla base delle quali seguendo la prevalente dottrina medica risulterebbe esclusa ogni influenza causale dei fattori ambientali e dei disagi lavorativi denunciati dalla ricorrente nella eziopatogenesi della neoplasia contratta dalla medesima in costanza di rapporto di impiego con l'Azienda Sanitaria intimata.

Per cui, ribadita l'impossibilità per il Collegio di sostituirsi agli organi medico-legali nella formulazione dei giudizi clinici agli stessi demandati, nel contesto del procedimento di accertamento della dipendenza o meno da causa di servizio delle infermità contratte in costanza di rapporto di impiego dai dipendenti pubblici, stante la riferita insindacabilità degli apprezzamenti tecnico-discrezionali affidati a tali organi consultivi, una volta acclarato, come nel caso di specie, la sostanziale logicità e coerenza del loro operato sul piano scientifico e clinico, non resta al Collegio che disattendere gli assunti invalidatori di parte ricorrente, visto che dagli accertamenti tecnici disposti in sede procedimentale e processuale, risulta del tutto escluso il nesso di causalità tra prestazione del servizio ed infermità contratta dalla ricorrente considerato altresì che tali pareri medico-legali non lasciano neppure presumere che tale nesso eziologico sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità.

In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto, stante la dimostrata infondatezza dei rilievi invalidatori con il medesimo dedotti.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese e gli onorari di causa, attesa la mancata

costituzione in giudizio dell'Amministrazione Sanitaria intimata.

Le spese di verificaione vanno invece poste a carico della parte ricorrente e liquidate nell'importo di Euro 309,87 + Euro 1,29 per bollo, come da tariffario generale vigente presso l'Università di Ancona, secondo quanto certificato dagli incaricati della verificaione in apposita nota spese depositata in giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Condanna la ricorrente sig.ra *** al pagamento, in favore dell'Istituto di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica di Ancona, della somma di Euro 309,87 + Euro 1,29 di bollo, a titolo di compenso dovuto per l'attività di verificaione svolta nel contesto del presente giudizio su incarico del Tribunale, da corrispondere con le modalità stabilite dalla suddetta struttura universitaria creditrice.”.